



**C I T T A ' D I C A O R L E**

*(Provincia di Venezia)*

**REGOLAMENTO**

**PER IL SERVIZIO DI**

**FOGNATURA COMUNALE**

- - - - -

## SEZIONE I

### NORME GENERALI

#### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi civili e produttivi di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale.—

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

3. In particolare ha lo scopo di stabilire:

**a** i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;

**b** le modalità del rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico;

**c** le modalità della sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;

**d** le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;

**e** le norme tecniche per gli allacciamenti;

**f** i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;

**g** le sanzioni amministrative;

**h** in generale, i rapporti tra il Comune e gli utenti del servizio.—

4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sui suolo o nei sottosuolo.—

#### Art. 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;

- acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della Legge 10 maggio 1976, n. 319;

- acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, cucine, lavanderie, ecc.), piscine private e pubbliche, docce esterne e lavatoi esterni ed ogni altro scarico anche ad uso promiscuo e da insediamenti produttivi quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319; fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari gestita dal Comune che serve per l'allontanamento delle acque raccolte dalle strade ed aree pubbliche e private, nonché per la raccolta e lo smaltimento degli scarichi provenienti da insediamenti civili o ad essi assimilati e da insediamenti produttivi;

- fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti:

una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;

- fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;

- utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civile/o produttivi;
- sifone tipo "Firenze": pezzo speciale in pvc, geberit o gres munito di bicchiere con uno o due tappi a vite per l'ispezione e di uno sfiato; impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia, luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- impianto di pre trattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali—quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

scarichi di insediamenti civili; quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1—quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del comitato interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983;

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili definiscono e suddividono in:

a) scarichi di tipo A; quelli provenienti:

1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;

2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura 30°C

**PH 7.5—8.5**

solidi sospesi = 500 mg/l

COD — 900 mg/l

BOD — 500 mg/l

N totale 80 mg/l

N ammoniacale = 30 mg/l

P totale = 20 mg/l

tensioattivi = 10 mg/l

oli e grassi 100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore e un Kg/mc di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata inferiore a 50 litri/secondo;

4) dagli insediamenti adibiti a ricovero attrezzi per attività di pesca, denominati anche "casoni", in cui è esclusa la permanenza stabile, e per i quali è previsto il rispetto dei parametri di cui alla tabella 3, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto relativo agli scarichi in acque superficiali;

b) scarichi di tipo B: quelli provenienti dalle imprese singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.

c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.

d) scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1—quater, lettera a), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto e); scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

f) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale del terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

g) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

h) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

- i) fabbricati esistenti; quelli per cui è già stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data in vigore della normativa del presente Regolamento;
- l) fabbricati nuovi; quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla entrata in vigore della normativa del presente Regolamento;
- m) pozzetto di campionamento ed ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto in proprietà a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore;
- n) canalizzazione privata esterna: l'insieme di uno o più condotti di fognatura delle strade e piazze private e in generale ogni condotto di fognatura, che non sia di proprietà comunale;
- o) canalizzazione privata interna: l'insieme di uno o più condotti di fognatura che, sviluppandosi all'interno delle singole proprietà si prolungano sino all'inserimento, diretto o tramite le canalizzazioni private esterne, nella fognatura comunale.—

### **Art. 3 Classificazione degli scarichi**

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:
  - a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
  - b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.—
  
2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:
  - a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 23.4.1990, n. 28;
  - scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettere. A), della legge regionale 16 aprile 1985, n.33, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.4.1990, n. 28.—

### **Art. 4 Competenze**

1. Il Comune provvede alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.R.R.A.
  
2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i tratti sede pubblica, fino ai confini di proprietà sono di diretta competenza e responsabilità del Comune. —

## **SEZIONE II**

### **SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### **TITOLO I — NORME GENERALI**

### **Art. 5 Obbligo di allacciamento**

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella rete fognaria.—

2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Comune della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.—

#### **Art. 6 Autorizzazione allo scarico**

1. Ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune —

2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente. —

4. Il Comune comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.—

#### **Art. 7 Attivazione dello scarico**

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data emissione dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'Amministrazione comunale, anche agli effetti del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni nonché dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.—

#### **Art. 8 Proprietà delle opere di fognatura**

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.—

#### **Art. 9 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese**

1. Il Comune provvede a proprie cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino suddetto limite di proprietà —

2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il atto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dal Comune; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento. —

3. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso al Comune entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.—

4. Se nella zona ove è sito l'immobile non sono stati realizzati i condotti di allacciamento

tra la fognatura pubblica e la proprietà privata, questi devono essere realizzati a cura e spese del richiedente, previa richiesta scritta, corredata da tre planimetrie, da effettuarsi in carta legale.—

5. In tal caso il Comune provvederà al rilascio di un apposito disciplinare che regolamenterà i lavori da eseguire in suolo pubblico, previa eventuale cauzione da depositare presso la Tesoreria Comunale.—

#### **Art. 10**

##### **Passaggio attraverso proprietà privata**

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, la ditta richiedente dovrà far pervenire apposita autorizzazione scritta con la quale il proprietario del fondo servente acconsente al passaggio delle tubazioni.—

2. In caso di mancato accordo tra i privati, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità —

3. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.—

4. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dal Comune e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.—

#### **Art. 11**

##### **Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale**

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.—

2. In particolare, quando le acque di scarico, sia bianche che nere, degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.—

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.—

4. Rimane inteso che ogni onere e spesa conseguente per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono a carico dell'utente.

#### **Art. 12**

##### **Fognature delle strade e delle piazze private**

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.—

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.—

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un getto di canalizzazione delle

### **Art. 13**

#### **Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento**

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.—

2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.—

La manutenzione, pulizia, ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che pertanto sono responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili debbono provvedervi a propria cura e spese.—

4. Gli utenti *sono* responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

4. E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.

5. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta pur suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.—

### **Art. 14**

#### **Pozzi neri, fase settiche, vasche imhoff e manufatti simili**

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale per sole acque nere, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami nonché ogni sistema di dispersione.—

2. Pertanto, tali manufatti devono essere opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento e materiale inerte costipato.—

3. Nei nuovi fabbricati e negli esistenti, ove sia possibile, è fatto obbligo all'installazione della vasca condensa grassi per le acque reflue delle cucine, delle lavanderie e per le acque saponate dei bagni.—

4. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale per acque miste, devono essere mantenute in funzione le vasche imhoff e condensa grassi, mentre può essere eliminata, con modalità previste dal punto 2. del presente articolo, la vasca a tre o più scomparti esistenti.—

5. Per i nuovi allacciamenti, o per l'adeguamento degli esistenti, alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale per acque miste, devono essere installate le sole vasche imhoff e condensa grassi data la particolarità strutturale dell'impianto di depurazione stesso.—

6. Le vasche imhoff, condensa grassi ed a tre o più scomparti devono sere installate, o mantenute in funzione, in caso di fabbricato ubicato in zona sprovvista di rete fognaria o servita da rete fognaria non recapitante ad un impianto di depurazione terminale.—

7. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.—

8. Il dimensionamento delle vasche di cui ai punti precedenti del presente art. è regolamentato dai disposti del D.G.R. n. 2145 del 24.4.1996 e della circolare dell'ULSS. n 14 del 5.3.1992 n 641/60.20.—

9. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga ai divieti ed alle prescrizioni di cui sopra.

#### **Art. 15**

##### **Immissioni vietate**

1. E' *vietato* immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura. —

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella allegata all'art. 2 (Definizioni) del presente regolamento e dalla tabella A della legge 10.5.1976 n. 319.—

#### **Art. 16**

##### **Scarico di acque bianche e assimilate**

1. Qualora esista una condotta di canalizzazione pubblica per le acque bianche e assimilate, le stesse devono versare nella stessa mediante l'esecuzione di una rete fognaria privata.—

2. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite previo parere favorevole del Comune e quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.—

#### **Art. 17**

##### **Insedamenti temporanei**

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, circhi, luna park e simili, devono esser muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può. coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da. Strutture provvisorie.—

#### **Art. 18**

##### **Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche**

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ed evitare inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.—



2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.—

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere imponendo specifiche prescrizioni.

#### **Art. 19**

##### **Rilevazione dei consumi idrici**

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico.—

2. Le utenze non abitative installano a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Comune.—

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportano scarichi nella fognatura, possono chiedere al Comune di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione allo scarico, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

#### **Art. 20**

##### **Scarichi dei campeggi**

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. qualora, per comprovanti difficoltà tecnico — economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa del P.R.R.A.

### **TITOLO II — UTENZE CIVILI**

#### **CAPITOLO I — NUOVI FABBRICATI**

#### **Art. 21**

##### **Domanda di allacciamento alla pubblica fognatura e di autorizzazione allo scarico**

1. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, corredata dagli elaborati di progetto e dai dovuti versamenti, viene presentata al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.—

2. Nella domanda, da farsi su carta legale in base alla richiesta tipo predisposta dal Comune, devono essere specificati:

- dati del fabbricato (foglio e mappale, località, via e civico, tipologia del fabbricato, superficie del lotto, superficie da coprire, cubatura da costruire, numero piani fuori terra);

- dati anagrafici, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente;
- estremi dei versamenti effettuati;
- destinazione/i d'uso del fabbricato;
- numero presunto degli abitanti da insediare nell'immobile.—

Nel caso la ditta richiedente fosse una società, dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale, la sede e la partita iva. della stessa nonché i dati di cui al punto 3), riguardanti il legale rappresentante.—

3. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:
  - estratto mappa catastale della zona;
  - progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1: 200 con indicazione del percorso e del diametro dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e di raccordo e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;
  - relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
    1. numero e superfici degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
    2. elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
    3. fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.—

Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista.—

4. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessario.—
5. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.—
6. Il Comune, una volta acquisita l'approvazione della pratica fognaria, procede successivamente all'eventuale rilascio della concessione edilizia.—

## **Art. 22**

### **Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e termine per il loro completamento**

1. Il Comune provvede ad esaminare la completezza della richiesta, così come prevista dall'art. 21, ed a verificarne la conformità al presente Regolamento. —
2. In caso di difformità o di incompletezza il Comune provvederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa.—
3. Il Comune, provvederà a richiedere il parere dell'ULSS. Competente per territorio ove lo ritenesse necessario.—
4. Il Comune una volta accertata la conformità della documentazione ed aver acquisito gli eventuali pareri provvede al rilascio dell'autorizzazione l'esecuzione dei lavori.—
5. Il termine utile per l'esecuzione delle opere e per la loro ultimazione è fissato in giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.—

### **Art. 23**

#### **Visite tecniche e verifica delle opere**

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio i lavori comunicando nel contempo il nominativo, la sede, il codice fiscale la partita iva della ditta esecutrice degli stessi.—

Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla, loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità —

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere chiedendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico addetto.—

4. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica, da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati e nel rispetto dei commi. Seguenti del presente Art. e degli Artt. 38—39—40.—
5. Se la. Visita di verifica darà esito negativo, il Comune provvederà a dare un termine entro il quale l'utente dovrà provvedere ad adeguare le opere eseguite. —
6. Il Comune richiederà a sua volta tutti gli elementi tecnici che riterrà opportuno per integrazione o aggiornamento della pratica fognaria agli atti.—
7. L'utente dovrà comunicare per iscritto l'ultimazione delle opere prescritte, inviando nel contempo gli elementi integrativi, se richiesti, e chiedere un nuovo sopralluogo nei termini previsti dal precedente comma 4.—
- 8.

### **Art. 24**

#### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

Eventuali variazioni degli elaborati approvati sono autorizzate dal Comune previa richiesta di variante da presentarsi nei termini e con le modalità previste dall'art. 21.—

Il Comune provvederà all'esame della documentazione così presentata ed caso di conformità al presente regolamento, provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione. —

3. Se durante l'esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessaria la modifica dei tracciati delle condotte o una diversa distribuzione interna dei pozzetti e delle vasche, dovrà essere inoltrata richiesta di variante in corso opera nei termini e con le modalità dell'Art. 34.—

4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere corredate dal versamento per diritti d'ufficio così come previsto dall'art. 100 del presente regolamento

### **Art. 25**

#### **Saldo competenze e spese spettanti al Comune**

1. Successivamente alla visita di sopralluogo il Comune provvede a trasmettere all'utente il saldo delle spese e delle competenze spettanti calcolate in base agli Artt. 100—101—102—103 del presente regolamento.—

2. L'utente dovrà trasmettere copia dei versamenti a saldo effettuati al Comune, il quale procederà successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

#### Art. 26

##### **Rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune, previo esito favorevole della visita di verifica e non appena l'utente ha provveduto saldo delle spese e competenze spettanti.—

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità agibilità —

#### Art. 27

##### **Validità e revoca dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'impianto per il quale è stata richiesta e in relazione alle condizioni in cui lo stesso trovasi al momento della richiesta medesima come descritta nella relazione e negli elaborati di progetto approvati. Non è quindi valida per altri immobili o parti d'immobili contigui, né per ampliamenti o sopraelevazioni successive, per le quali è necessario presentare una nuova autorizzazione.—

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che terminano variazioni quali—quantitative degli scarichi, impone il rilascio una nuova autorizzazione.—

3. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e particolare quando si verifica:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.—

4. La titolarità decade di diritto nel caso di cessione dell'immobile o trasformazione dell'utenza non abitativa che determini modifiche quali— quantitative delle caratteristiche dello scarico.—

5. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.—

#### Art. 28

##### **Modalità tecniche di allacciamento**

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta d'ispezione.—

2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.—

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non minore di 3 cm.

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale

e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.—

5. Devono essere previste già in fase di progettazione colonne di scari co separate per i reflui della tazza del wc. e delle acque saponate (cucine, lavanderie, docce lavabi etc.), quest' ultime devono essere a monte del sifone di una vasca condensa grassi.

6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura per acque nere viene munito di pozzetto in quota con pezzo speciale (sifone Firenze") dotato di uno o più tappi a tenuta per l' ispezione e di uno sfiato da prolungarsi fino al tetto, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione. —

7. A valle del sifone, e comunque entro il confine di proprietà dovrà essere installato, in posizione facilmente accessibile, un pozzetto, di adeguate dimensioni, per il campionamento delle acque di scarico.—

8. Le acque meteoriche dell' immobile e dello scoperto di proprietà di pertinenza, vengono recapitate nella fognatura pubblica all' uopo predisposta, mediante l' esecuzione di una rete (pluviali, caditoie, pozzetti, tubazioni) atta allo scopo.—

Il tratto terminale prima dell' immissione nella pubblica fognatura, deve essere dotato di un pozzetto, di adeguate dimensioni, per l' ispezione ed il campionamento delle acque; è facoltativa l' installazione di un sifone.—

## **Art. 29**

### **Caratteristiche tecniche delle fognature interne**

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.—

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su un letto di sabbia o calcestruzzo magro.—

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza.—

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.—

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all' azione corrosiva dei liquami

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.—

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali

9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l' ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell' allacciamento

10. E' obbligatoria l' installazione di una o più vasche condensa grassi, dimensionate

secondo quanto previsto dal precedente art. 14, ove devono confluire i reflui delle cucine, delle lavanderie e le acque saponate dei bagni

### **Art. 30**

#### **Utenze site in zona servita da fognatura mista**

1. Se la zona ove deve venire edificato l'immobile è, al momento di presentazione dell'istanza di allacciamento, servita, da un'unica rete fognaria adibita ad acque miste dovrà essere previsto un solo allacciamento alla condotta pubblica.—

2. Devono essere previste colonne verticali di scarico separate per le acque di scarico della tazza del wc. e delle acque saponate (cucine, lavanderie, docce etc.)—

3. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche imhoff, dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque di scarico provenienti dalla tazza del ~c.

4. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche condensa— grassi, dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque di scarico provenienti dalle cucine, dalle lavanderie, dalle docce etc.

5. Se la rete fognaria pubblica è sprovvista di impianto di depurazione terminale, a valle di tutte le immissioni e delle vasche di cui ai commi precedenti deve essere prevista l'installazione di una vasca, a tre o più scomparti dimensionata secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—

6. A valle della vasca di cui al punto 5, in posizione facilmente accessibile, ed a monte dell'immissione nella condotta pubblica, comunque entro il confine di proprietà dovrà essere posizionato un pozzetto di adeguate dimensioni atto al campionamento dei reflui

7. Dovrà essere prevista la realizzazione di una rete per lo smaltimento in fognatura delle acque bianche dell'immobile e dello scoperto di proprietà recapitante a valle del pozzetto di campionamento di cui al punto 6 e comunque entro il confine di proprietà —

8. Non appena la zona in cui è edificato l'immobile sarà servita da condotte pubbliche diversificate per acque nere e bianche, l'utente dovrà presentare, previo avviso scritto del Comune, una nuova istanza, in conformità all' Art. 21, per il riordino e l'adeguamento della rete privata.—

### **Art. 31**

#### **Immobili siti in zone di lottizzazione**

1. L'iter amministrativo e le caratteristiche di esecuzione delle reti fognarie degli immobili siti in zone di lottizzazione è quello previsto dagli Artt. 21 e seguenti.—

2. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per i singoli fabbricati è subordinato alla visita di verifica delle condotte di lottizzazione ad al loro allacciamento alle reti pubbliche.—

3. Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità sarà rilasciata autorizzazione provvisoria allo scarico per i fabbricati richiedenti.—

L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata d'ufficio dal Comune non appena le opere di lottizzazione saranno collaudate ovvero si intende tacita.— mente rilasciata qualora siano trascorsi sei mesi dalla data del collaudo, senza che all'utente sia pervenuta diversa determinazione da parte dello stesso Comune.—

*Art. 32*

**Immobili siti in zona sprovvista di rete fognaria**

Se la zona ove viene edificato l'immobile è sprovvista di condotte fognarie, le caratteristiche della rete fognaria privata e le modalità dello scarico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del C.I. 4.2.1977, a.ll. 5, dal P.R.R.4. e dalla sezione III del presente regolamento.—

**Art. 33**

**Norme particolari per le utenze non abitative**

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi particolari (parrucchiere, barbieri etc.) o non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.—

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di ciascun sifone a piè colonna e a monte dell'immissione con la condotta pubblica.—

3. La procedura per la presentazione dell'istanza., le caratteristiche delle opere da eseguire e la prassi amministrativa fino l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico sono quelle descritte dall'art. 21 e dall'art. 32.—

**CAPITOLO II — FABBRICATI ESISTENTI**

**Art. 34**

**Allacciamento utenze abitative**

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti fissando il termine entro il quale gli stessi dovranno presentare domanda di autorizzazione all'allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.—

2. La domanda di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico dovrà essere presentata anche per gli immobili già allacciati alla pubblica fognatura.

3. Nella domanda, da farsi su carta legale in base alla richiesta tipo predisposta dal Comune, devono essere specificati:

- 1) dati del fabbricato (foglio e mappale, località via e civico, tipologia dell'immobile, superficie del lotto, superficie coperta, cubatura costruita, numero piani fuori terra);
- 2) dati anagrafici, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente;
- 3) estremi dei versamenti effettuati;
- 4) destinazione/i d'uso del fabbricato;
- 5) numero degli abitanti insediati nell'immobile.—

Nel caso la ditta richiedente fosse una società dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale, l'indirizzo della sede legale e la partita iva della stessa nonché i dati di cui al punto 3), riguardanti il legale rappresentante

4. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:

- 1) estratto catastale;
- 2) planimetria del fabbricato, in scala non inferiore a 1: 200, con riportato lo stato attuale della situazione fognaria con indicate le posizioni delle eventuali vasche decantatrici o chiarificatrici, i diametri ed il materiale delle tubazioni, le posizioni dei pozzetti e delle caditoie;
- 3) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendete la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1: 200, con indicazione del percorso e del diametro dei condotti della fognatura interna, e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di

- ispezione e di raccordo e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali.—
- 4) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
- numero e superfici degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
  - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
  - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.— Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista o dello studio tecnico. —
5. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessario.—
6. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e dal proprietario dell'immobile o dal l'avventurato diritto alla firma.—

### **Art. 35** **Rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori e termine per il loro completamento**

1. Il Comune provvede ad esaminare la completezza della richiesta, così come previsto dall'Art. 34, ed a verificarne la conformità al presente regolamento. —
2. In caso di difformità o di incompiutezza il Comune provvederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa.—
3. Il Comune, provvederà a richiedere il parere dell'ULSS, competente per territorio ove lo ritenesse necessario.—
4. Il Comune una volta accertata la conformità della documentazione ed aver acquisito gli eventuali pareri provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.—
5. Il termine utile per l'esecuzione delle opere e per la loro ultimazione è fissato in giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.—

### **Art. 36** **Visite tecniche e verifica delle opere**

1. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori comunicando nel contempo il nominativo, la sede, il codice fiscale e la partita iva della ditta esecutrice degli stessi.—
2. Il Comune durante l'esecuzione dei lavori ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.—
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere chiedendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico addetto.—
4. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.— Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere, alla loro rispondenza agli elaborati di progetto



approvati e nel rispetto dei commi seguenti del presente Art. e degli Artt. 38—39—40.—

5. Se la visita di verifica darà esito positivo o negativo, il Comune provvederà a dare per iscritto un termine entro il quale l'utente dovrà provvedere ad adeguare le opere eseguite. —

6. Il Comune richiederà a sua volta tutti gli elementi tecnici che riterrà opportuno per integrazione o aggiornamento della pratica fognaria. agli atti.—

7. L'utente dovrà comunicare per iscritto l'ultimazione delle opere prescritte, inviando nei contempo gli elementi integrativi, se richiesti, e richiedere un nuovo sopralluogo nei termini previsti dal precedente comma 4.-

### **Art. 37**

#### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

1. Eventuali variazioni degli elaborati approvati sono autorizzate dal Comune previa richiesta di variante da presentarsi nei termini e con le modalità previste dall' Art. 34. —

2. Il Comune provvederà all' esame della documentazione così presentata ed in caso di conformità al presente regolamento, provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.—

3. Se durante l' esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessaria, la modifica dei tracciati delle condotte o una diversa distribuzione interna dei pozzetti e delle vasche, dovrà essere inoltrata richiesta di variante in corso d' opera nei termini e con le modalità dell' Art. 34.—

Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere corredate dal versamento per diritti d' ufficio così come previsto dall' Art. 100 del presente regolamento.—

### **Art. 38**

#### **Saldo competenze e spese spettanti al Comune**

1. Successivamente alla visita di sopralluogo il Comune provvede a trasmettere all' utente il saldo delle spese e delle competenze spettanti calcolate in base agli Artt. 100—101—102—103 del presente regolamento.—

L' utente dovrà trasmettere copia dei versamenti a saldo effettuati al Comune, il quale procederà successivamente al rilascio dell' autorizzazione allo scarico.—

### **Art. 39**

#### **Rilascio dell' autorizzazione allo scarico**

1. L' autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune, previo esito favorevole della visita di verifica e non appena l' utente ha provveduto al saldo delle spese e competenze spettanti.—

2. Lo scarico si intende attivato dal giorno successivo il rilascio dell' autorizzazione stessa.—

## **Art. 40**

### **Validità e revoca dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'impianto per il quale è stata richiesta e in relazione alle condizioni in cui lo stesso trovasi al momento della richiesta medesima, come descritta nella relazione e negli elaborati di progetto approvati.-

Non è quindi valida per altri immobili o parti d'immobili contigui, nè per ampliamenti o sopraelevazioni successive, per le quali è necessaria una nuova autorizzazione.—

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.—

3. L'autorizzazione allo scarico è revocata, ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza, alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.—

4. La titolarità decade di diritto nel caso di cessione dell'immobile o di trasformazione dell'utenza non abitativa che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.—

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve chiedere una nuova autorizzazione.—

## **Art. 41**

### **Modalità tecniche di allacciamento**

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite appositi pezzi speciali a sghebo, ovvero in una cameretta d'ispezione.—

2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.—

3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.—

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.—

5. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solamente cucine, lavanderie, docce, lavabi etc. devono essere dotate a monte dell'immissione nella condotta principale privata di una o più vasche condensa grassi dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—

6. Gli scarichi provenienti da cucine (lavastoviglie, lavelli etc. e lavanderie di attività alberghiere, ristoranti, trattorie etc. devono obbligatoriamente confluire in vasca condensa grassi dimensionata come previsto dal comma precedente, prima di immettersi nella condotta privata principale.—

7. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura per

acque nere viene munito di pozzetto in quota, con pezzo speciale (sifone tipo "Firenze") dotato di uno o più tappi a tenuta per l'ispezione e di sfiato da prolungarsi fino al tetto, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.—

8. A valle del sifone, e comunque entro il confine di proprietà dovrà essere installato, in posizione facilmente accessibile, un pozzetto, di adeguate dimensioni, per il campionamento delle acque di scarico.—

9. Le acque meteoriche dell'immobile e dello scoperto di proprietà o di pertinenza, vengono recapitate nella fognatura pubblica all'uopo predi sposta, mediante l'esecuzione di una rete (pluviali, caditoie, pozzetti, tubazioni) atta allo scopo.—

Il tratto terminale prima dell'immissione nella pubblica fognatura, deve essere dotato di un pozzetto, di adeguate dimensioni, per l'ispezione ed il campionamento delle acque; è facoltativa l'installazione di un sifone.—

## **Art. 42**

### **Caratteristiche tecniche delle fognature interne**

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.—

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su un letto di sabbia o calcestruzzo magro. —

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza.—

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura limitatamente alle acque nere o miste.—

5. I materiali da impiegare per l'esecuzione delle condotte private e gli allacciamenti delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva, dei liquami.—

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e i tubi in cemento rivestito se non per la rete delle acque bianche.—

7. E' facoltà dell'utente mantenere l'attuale condotta in cemento per lo scarico delle sole acque nere; ciò se la stessa risulta, a seguito di verifica, in buono stato di conservazione e mantiene la giusta pendenza.—

Se la condotta dovesse essere rifatta tutta o in parte, i nuovi materiali dovranno avere le caratteristiche di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente Art.

8. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.

9. Nessun condotto può immergersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.—

10. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

## **Art. 43**

### **Utenze site in zona servita da fognatura mista**

1. Se la zona ove è sito l'immobile è, al momento di presentazione dell'istanza di allacciamento, servita da un'unica rete fognaria adibita ad acque miste, dovrà essere mantenuto l'attuale allacciamento alla condotta pubblica.—

2. Dovrà essere prevista l'installazione di una o più vasche imhoff, dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque provenienti dalla tazza del wc.

3. Se nella colonna di scarico dovessero confluire anche acque saponate, al piede della stessa dovrà essere installata una vasca imhoff come previsto dal comma precedente.  
—

4. Le colonne di scarico cui siano allacciate solamente cucine, lavanderie, docce, lavabi etc. devono essere dotate a monte dell'immissione nella condotta principale privata di una o più vasche condensa grassi dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—

5. Gli scarichi provenienti da cucine (lavastoviglie, lavelli etc.) e lavanderie di attività alberghiere, ristoranti, trattorie etc. devono obbligatoriamente confluire in vasca condensa grassi dimensionata come previsto dal comma precedente, prima di immettersi nella condotta privata principale.—

6. Se la rete fognaria pubblica è sprovvista di impianto di depurazione terminale, a valle di tutte le immissioni e delle vasche di cui ai commi precedenti, deve essere installata una vasca a tre o più scomparti dimensionata secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—

7. A valle della vasca di cui al comma 6, in posizione facilmente accessibile, ed a monte dell'immissione nella condotta pubblica, comunque entro il confine di proprietà dovrà essere posizionato un pozzetto di adeguate dimensioni atto al campionamento dei reflui.

8. Dovrà essere realizzata una rete per lo smaltimento in fognatura delle acque bianche dell'immobile e dello scoperto di proprietà o di pertinenza recapitante a valle del pozzetto di campionamento di cui al comma 7 e comunque entro il confine di proprietà —

9. Non appena la zona in cui è edificato l'immobile sarà servita da condotte pubbliche diversificate per acque bianche e nere, l'utente dovrà presentare, previo avviso scritto del Comune, una nuova istanza, in conformità all'art. 34, per il riordino e l'adeguamento della rete privata.—

#### **Art. 44**

##### **Immobili siti in zona sprovvista di rete fognaria**

Se la zona ove è edificato l'immobile è sprovvista di condotte fognarie le caratteristiche della rete fognaria privata e le modalità dello stesso scarico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del C. I. 4.2.4977, all. 5, dal P.R.R.A. e dalla sezione III del presente regolamento.—

#### **Art. 45**

##### **Norme particolari per le utenze non abitative**

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi particolari (parrucchiere,

barbiere etc.) o non facilmente identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.—

2. Di norma tale pozzetto è installato a valle di ciascun sifone a piè colonna e a monte dell'immissione con la condotta pubblica.—

3. La procedura per la presentazione dell'istanza, le caratteristiche delle opere da eseguire e la prassi amministrativa fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico sono quelle descritte negli Artt. dal 34 al 44.—

#### **Art. 46**

##### **Utenze abitative e non abitative già allacciate**

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le utenze già allacciate, e per le quali è già stata rilasciata autorizzazione allo scarico in conformità al presente regolamento, sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Comune.—

2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il Comune stabilisce i lavori da eseguire, stabilendo il termine entro il quale dovrà essere presentata istanza di adeguamento in ossequio agli Artt. 34 e seguenti del presente regolamento.—

4. Le utenze già allacciate e non in possesso di formale autorizzazione allo scarico devono presentare istanza per l'ottenimento del permesso allo scarico nei rispetti degli Artt. 34 (comma 2) e successivi del presente regolamento.—

#### **Art. 47**

##### **Esecuzione d'ufficio del progetto**

1. Trascorsi i termini previsti all'Art 34, il Comune provvede d'ufficio, o mediante incarico a professionista esterno, a spese dell'utente inadempiente, alla progettazione delle opere fognarie e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento dei lavori.—

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.—

#### **Art. 48**

##### **Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento**

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio o mediante incarico a ditta di fiducia stabilita da apposita delibera.—

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.—

#### **Art. 49**

##### **Utenze non allacciate alla fognatura esistente**

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.—

#### **Art. 50**

##### **Allacciamento utenze non abitative**

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie il Comune notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico corredata dalla documentazione di cui all'Art.34 e seguenti.—

### **TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

#### **CAPITOLO I — NORME GENERALI**

##### **Art. 51**

##### **Condizioni di ammissibilità**

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.—

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella. "C" della legge 10.5.1976, n. 319.—

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art.2 punto 1) lettera A)—2, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.—

4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.—

##### **Art. 52**

##### **Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento**

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera. a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia, che al Comune. —

2. Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, ente competente all'approvazione del progetto, entro trenta, giorni dal ricevimento del progetto.—

3. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al Comune.—

4. La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto di fognatura, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.—

##### **Art. 53**

##### **Autorizzazione allo scarico o esercizio**

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera o.), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.—

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio identifica con l'autorizzazione allo scarico.—

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), il Comune, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi degli Artt. 23 e 36, rilascia l'autorizzazione allo scarico.—

4. L'utente deve fornire almeno una volta l'anno, od ogni qualvolta è richiesta, copia delle analisi delle acque di scarico da effettuarsi dal Presidio Multizonale di Prevenzione o di laboratorio autorizzato e legalmente riconosciuto.—

5. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione . —

#### **Art. 54**

##### **Validità e revoca dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite in particolare quando si verifica:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.—

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita, alla ditta o all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.—

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali—quantitative delle caratteristiche dello scarico.—

4. In caso di revoca, o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.—

#### **Art. 55**

##### **Impianti di pretrattamento**

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.—

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.—

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui ai seguenti Artt. 57 e seguenti, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Comune. —

4. L'autorità competente al controllo provvede al sigillo della saracinesca, di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.—

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria

manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.—

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso ai fini di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.—

#### **Art. 56**

##### **Misurazioni qualitative—quantitative degli scarichi**

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune in tale caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.—

2. In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.—

3. Il Comune ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.—

4. Per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiatura e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spesa a carico dell'utente.—

#### **Art. 57**

##### **Domanda di allacciamento alla pubblica fognatura**

1. La domanda di allacciamento corredata dagli elaborati grafici e dai dovuti versamenti deve essere presentata ai competenti organi così previsti al punto 1 dell'Art. 52, nel caso di nuovi insediamenti la stessa deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia.—

2. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 3 copie:

- 1) estratto mappa catastale della zona.;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento comprendente la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili di cui si chiede l'allacciamento;
  - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
  - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata., e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
  - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
  - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
  - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;



- d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- e) calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessari

Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista o dello studio tecnico.—

3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.—

4. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza.;
- le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero, e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico—fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.—

5. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità —

6. Il Comune ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere dati, la cui acquisizione è sempre a carico dell'insediamento produttivo.—

## **Art. 58**

### **Competenze della Provincia e del Comune**

1. Per le utenze produttive definite all'Art. 3 comma 2, lettera a) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori è di competenza della Provincia (Art. 52, comma 2).—

2. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lettera b) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori è di competenza del Comune.—

## **Art. 59**

### **Rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori e termine per il loro completamento**

1. Il Comune, per quanto di competenza, provvede ad esaminare la documentazione, così come stabilito all'Art. 57, ed a verificarne la conformità al presente regolamento. —

2. In caso di difformità o di incompletezza il Comune provvederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa.—

3. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lettera b) il Comune ha la facoltà di chiedere pareri di Enti superiori. —

4. Il Comune una volta accertata la conformità della documentazione, ed aver

conseguito gli eventuali pareri, provvede al rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori.—

5. Il termine utile per l'esecuzione delle opere e la loro ultimazione è fissato in giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.—

#### **Art. 60**

##### **Visite tecniche e verifica delle opere**

1. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori comunicando nel contempo il nominativo, la sede, il codice fiscale e la partita iva dell'impresa esecutrice degli stessi.—

2. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere chiedendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico addetto.—

4. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.—  
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati e nel rispetto dei commi seguenti del presente Art. e degli Artt. 54—62—63.—

5. Il Comune esegue una visita di verifica intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

6. Se la visita di verifica darà esito negativo, il Comune provvederà a dare un termine entro il quale l'utente dovrà provvedere ad adeguare le opere eseguite al presente regolamento.—

7. Il Comune richiederà una nuova planimetria delle reti fognarie ove lo ritenesse necessario.—

8. L'utente dovrà comunicare per iscritto l'ultimazione delle opere prescritte, inviando nel contempo la nuova planimetria, se richiesta, e chiedere l'effettuazione di un nuovo sopralluogo nei termini previsti dal precedente comma 4.—

#### **Art. 61**

##### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

1. Eventuali variazioni degli elaborati approvati sono autorizzate dal Comune previa richiesta di variante da presentarsi nei termini e con le modalità previste dall'Art. 34. —

2. Il Comune provvederà all'esame della documentazione così presentata ed in caso di conformità al presente regolamento provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.—

3. Se durante l'esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessaria la modifica dei tracciati delle condotte o una diversa distribuzione interna dei pozzetti e delle vasche, dovrà essere inoltrata richiesta di variante in corso d'opera nei termini e con le modalità dell'Art. 34.—

4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere corredate dal versamento per diritti d'ufficio così come previsto dall'Art. 100 del presente regolamento.—

#### **Art. 62**

##### **Saldo competenze e spese spettanti al Comune**

1. Successivamente alla visita di sopralluogo il Comune provvede a trasmettere all'utente il saldo delle spese e delle competenze spettanti calcolate in base agli Artt. 100—101—102—103 del presente regolamento.—

2. L'utente dovrà trasmettere copia dei versamenti a saldo effettuati al Comune, il quale procederà successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.—

3.

#### **Art. 63**

##### **Rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune previo esito favorevole della visita di verifica e non appena l'utente ha provveduto al saldo delle spese e competenze spettanti.—

2. Lo scarico si intende attivato dal giorno successivo il rilascio dell'autorizzazione stessa.—

#### **Art. 64**

##### **Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento**

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.—

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I, tenendo conto della tipologia della rete fognaria della zona.—

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata, di punta, scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.—

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.—

5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.—

6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.—

8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con mezzi speciali.

10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la

buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione. —

12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico—

13. La rete delle acque bianche deve essere immessa nella fognatura pubblica per acque miste tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente.—

14. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.—

#### **Art. 65**

#### **Utenze produttive già allacciate**

1. In caso di ristrutturazione della pubblica fognatura, gli insediamenti produttivi già allacciati e per i quali è già stata rilasciata autorizzazione allo scarico in conformità al presente regolamento, sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Comune.—

2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il Comune stabilisce i lavori da eseguire, stabilendo il termine entro il quale dovrà essere presentata istanza di adeguamento in ossequio al presente regolamento. —

3. Gli insediamenti produttivi già allacciati alla pubblica fognatura e non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico devono presentare al Comune domanda per l'ottenimento allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dal Comune dal presente regolamento.—

### **SEZIONE III**

#### **SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

#### **TITOLO I — NORME GENERALI**

#### **Art. 66**

#### **Regolamentazione degli scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale**

1. Gli scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale sono regolamentati dai disposti della delibera dei 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, all. 5 (6.U. 21.2.1977, n. 48), dal P.R.R.A. della Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 1.9.1989 n. 962) e dal P.T.R.C. della Regione

Veneto (provvedimento del Consiglio regionale l3.l2.1991, n. 250).—

#### **Art. 67**

##### **Autorizzazione allo scarico**

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato

2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.—

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.—

4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.—

#### **Art. 68**

##### **Attivazione dello scarico**

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.—

2. Se lo scarico delle acque avviene nei canali o nei fossi di altre proprietà o di competenza di altri Enti (ConSORZI di Bonifica etc.) il richiedente deve ottenere dai relativi Enti autorizzazione scritta allo scopo.—

#### **Art. 69**

##### **Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico**

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.—

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carenza manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.—

3. E facoltà del Comune ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.—

#### **Art. 70**

##### **Rilevazione dei consumi idrici**

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.—

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.—

3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico comunale, che può

sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività —

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.—

## TITOLO II — INSEDIAMENTI CIVILI

### CAPITOLO I — NUOVI FABBRICATI

#### Art. 71

#### **Domanda di autorizzazione all'esecuzione della rete fognaria e di autorizzazione allo scarico**

1. La domanda, di autorizzazione all'esecuzione della rete fognaria e di autorizzazione allo scarico, corredata dagli elaborati di progetto delle opere fognarie e dal versamento per diritti d'ufficio, viene presentata al Comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.—

2. Nella domanda, da farsi su carta legale in base alla richiesta tipo predisposta dal Comune, devono essere specificati:

- 1) dati del fabbricato (foglio e mappale, località via e civico, tipologia del fabbricato, superficie del lotto, superficie da coprire, cubatura da costruire, numero piani fuori terra);
- 2) dati anagrafici, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente;
- 3) estremi del versamento effettuato;
- 4) destinazione/i d'uso del fabbricato;
- 5) numero presunto degli abitanti da insediare nell'immobile.— Nel caso la ditta richiedente fosse una società dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale, la sede e la partita iva della stessa nonché i dati di cui al punto 3), riguardanti il legale rappresentante.—

3. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:

- 1) estratto mappa catastale della zona;
- 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1: 200 con indicazione del percorso e del diametro dei condotti della fognatura interna, delle fosse imhoff e condensa grassi, degli eventuali impianti pretrattamento e di depurazione, dei manufatti di scarico, dei pozzetti di ispezione e di raccordo, delle opere di subirrigazione, e dei manufatti speciali;
- 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti le opere da eseguire e i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
  - numero e superfici degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
  - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
  - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.— Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista.—

4. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessario.—

5. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.—

6. Il Comune, una volta acquisita l'approvazione della pratica fognaria, procede

successivamente all'eventuale rilascio della concessione edilizia.—

## **Art. 72**

### **Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e termine per il loro completamento**

1. Il Comune provvede ad esaminare la documentazione, così come previsto dall'Art. 71, ed a verificarne la conformità al presente Regolamento. —

2. In caso di difformità o di incompletezza il Comune provvederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa.—

3. Il Comune, provvederà a richiedere il parere dell'ULSS. competente per territorio ove lo ritenesse necessario.—

4. Il Comune una volta accertata la conformità della documentazione ed aver acquisito gli eventuali pareri provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.—

5. Il richiedente dovrà far pervenire eventuale autorizzazione del proprietario del fossato o scolina ove convoglieranno i reflui provenienti dal sistema di sub—irrigazione con drenaggio

6. Il termine utile per l'esecuzione delle opere e per la loro ultimazione è fissato in giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.—

## **Art. 73**

### **Visite tecniche e verifica delle opere**

1. Il richiedente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori comunicando nel contempo il nominativo, la sede, il codice fiscale e la partita iva dell'impresa esecutrice degli stessi.—

2. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità —

3. Il richiedente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere chiedendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico addetto.—

4. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.—  
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati e nel rispetto dei commi seguenti del presente Art. e degli Artt. 25—26—27.—

5. Il Comune esegue una visita di verifica intesa, a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati .—

6. Se la visita di verifica, darà esito negativo, il Comune provvederà a dare un termine entro il quale l'utente dovrà provvedere ad adeguare le opere eseguite al presente regolamento—

7. Il Comune richiederà una nuova planimetria delle reti fognarie ove lo ritenesse necessario. -

8. Il richiedente dovrà comunicare per iscritto l'ultimazione delle opere prescritte, inviando nel contempo la nuova planimetria, se richiesta, e chiedere l'effettuazione di un nuovo sopralluogo nei termini previsti dal precedente comma 4.—

#### **Art. 74**

##### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

1. Eventuali variazioni degli elaborati approvati sono autorizzate dal Comune previa richiesta di variante da presentarsi nei termini e con le modalità previste da ll'Art. 71.—

2. Il Comune provvederà all'esame della documentazione così presentata ed in caso di conformità al presente regolamento provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.—

3. Se durante l'esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessaria la modifica dei tracciati delle condotte o una diversa distribuzione interna dei pozzetti e delle vasche, dovrà essere inoltrata richiesta di variante in corso d'opera nei termini e con le modalità dell'Art. 71.—

4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere corredate dal versamento per diritti d'ufficio così come previsto dall'Art. 100 del presente regolamento.—

#### **Art. 75**

##### **Rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata, dal Comune previo esito favorevole delle visite di verifica.—

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità —

#### **Art. 76**

##### **Validità e revoca dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'impianto per il quale è stata richiesta e in relazione alle condizioni in cui lo stesso trovasi al momento della richiesta medesima come descritta nella relazione e negli elaborati di progetto approvati. Non è quindi valida per altri immobili o parti d'immobili contigui, né per ampliamenti o sopraelevazioni successive, per le quali è necessario presentare una nuova autorizzazione.—

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione —

3. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifica:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.—

4. La titolarità decade di diritto nel caso di cessione dell'immobile o di trasformazione dell'utenza non abitativa che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello



scarico.—

5. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell' autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.—

#### **Art. 77** **Modalità tecniche dello scarico**

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell' art. 17 delle norme di attuazione del P.r.r.a.,—

2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell' art. 17 della normativa citata al comma 1 del presente art..

3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel sesto comma dell' art. 17 della normativa citata al comma 1 del presente art.

4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell' art. 17 della normativa citata al comma del presente art.,—

5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.—

#### **Art. 78** **Modalità e caratteristiche tecniche delle reti fognarie**

1. I condotti di scarico devono essere il più possibile corti e rettilinei

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su un letto di sabbia o calcestruzzo magro.—

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza.—

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti.—

5. I materiali da impiegare per l' esecuzione della canalizzazione delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all' azione corrosiva dei liquami.—

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria, e i tubi in cemento non rivestito.—

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali

9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento

10. Devono essere previste colonne verticali di scarico separate per le acque di scarico della tazza del wc e delle acque saponate (cucine, lavanderie, docce, ecc.) —

11. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche imhoff, dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque di scarico provenienti dalla tazza del wc.

12. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche condensa grassi dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque di scarico provenienti dalle cucine, dalle lavanderie, dalle docce etc.

13. E' facoltativa, a valle di tutte le immissioni e delle vasche di cui ai commi precedenti, l'installazione di una vasca a tre o più scomparti dimensionata secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—

14. A valle dell'ultima immissione, o della vasca di cui al punto 13, in posizione facilmente accessibile, ed a monte dell'immissione nella trincea disperdente di sub—irrigazione, deve essere posizionato un pozzetto di adeguate dimensioni atto al campionamento dei reflui.—

15. Dovrà essere prevista la realizzazione di una rete per lo smaltimento delle acque bianche dell'immobile e dello scoperto di proprietà recapitante direttamente sul suolo o in corpo idrico.—

#### **Art. 79**

##### **Norme particolari per gli insediamenti non abitativi**

1. Per gli insediamenti civili non abitativi è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi particolari (parrucchiere, barbieri etc.) o non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.—

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di ciascun sifone a piè colonna e a monte dell'immissione nella rete privata principale.—

### **CAPITOLO II — FABBRICATI ESISTENTI**

#### **Art. 80**

##### **Insedimenti abitativi**

1. Il Sindaco, con ordinanza da affiggere nei luoghi pubblici, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi devono presentare richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale.—

2. Se l'insediamento è già autorizzato allo scarico, deve essere presentata una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico e sul loro stato di conservazione.—

3. In caso di difformità dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.r. r.a..

#### **Art. 81**

##### **Domanda di autorizzazione all'esecuzione della rete fognaria e di autorizzazione allo scarico**

1. La domanda di autorizzazione all'esecuzione della rete fognaria e di autorizzazione allo scarico, corredata dagli elaborati di progetto delle opere fognarie e dal versamento per diritti d'ufficio, viene presentata al Comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione.—

2. Nella domanda, da farsi su carta legale in base alla richiesta tipo predisposta dal Comune devono essere specificati:

- 1) dati del fabbricato (foglio e mappale, località via e civico, tipologia del fabbricato, superficie del lotto, superficie da coprire, cubatura costruita, numero piani fuori terra.)
- 2) dati anagrafici, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente;
- 3) estremi del versamento effettuato;
- 4) destinazione/i d'uso del fabbricato;
- 5) numero degli abitanti insediati nell'immobile.— Nel caso la ditta, richiedente fosse una società dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale, la sede e la partita iva della stessa nonché i dati di cui al punto 3), riguardanti il legale rappresentante.—

3. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:

- 1) estratto mappa catastale della zona;
- 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1: 200 con indicazione del percorso e del diametro dei condotti della fognatura, interna, delle fosse imhoff e condensa grassi degli eventuali impianti di prettreatmento e di depurazione, dei manufatti di scarico, dei pozzetti di ispezione e di raccordo, delle opere di sub—irrigazione, e dei manufatti speciali;
- 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti le opere da eseguire e i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
  - numero e superfici degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
  - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
  - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia, utile a caratterizzare le acque di scarico previste.— Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista.—

4. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessario.—

5. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e dal proprietario dell'immobile o dall'avente diritto alla firma.—

## **Art. 82**

### **Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e termine per il loro completamento**

1. Il Comune provvede ad esaminare la documentazione, così come previsto dall'Art. 81, ed a verificarne la conformità al presente Regolamento. —

2. In caso di difformità o di incompiutezza il Comune provvederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa.—

3. Il Comune, provvederà a richiedere il parere dell'ULSS, competente per territorio ove lo ritenesse necessario.—

4. Il Comune, una volta accertata la conformità della documentazione ed aver acquisito gli eventuali pareri, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.—

5. Il termine utile per l'esecuzione delle opere e per la loro ultimazione è fissato in giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.—

### **Art. 83**

#### **Visite tecniche e verifica delle opere**

1. Il richiedente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori comunicando nei contempo il nominativo, la sede, il codice fiscale e la partita iva dell'impresa esecutrice degli stessi.—

2. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità —

3. Il richiedente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere chiedendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del personale tecnico addetto.—

4. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.—  
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati e nel rispetto dei commi seguenti del presente Art. e degli Artt. 75—76—77.—

5. Il Comune esegue una visita di verifica intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati

6. Se la visita di verifica darà esito negativo, il Comune provvederà a dare un termine entro il quale l'utente dovrà provvedere ad adeguare le opere eseguite al presente regolamento. —

7. Il Comune richiederà una nuova planimetria delle reti fognarie ove lo ritenesse necessario.—

9. Il richiedente dovrà comunicare per iscritto l'ultimazione delle opere prescritte, inviando nel contempo la nuova planimetria, se richiesta, e chiedere l'effettuazione di un nuovo sopralluogo nei termini previsti dal precedente comma 4.—

### **Art. 84**

#### **Varianti e variazioni in corso d'opera**

1. Eventuali variazioni degli elaborati approvati sono autorizzate dal Comune previa richiesta di variante da presentarsi nei termini e con le modalità previste dall' Art. 81. —

2. Il Comune esaminerà la nuova documentazione ed in caso di conformità al presente regolamento provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione. —

3. Se durante l'esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessaria la modifica dei tracciati delle condotte o una diversa distribuzione interna dei pozzetti e delle vasche, dovrà essere inoltrata richiesta di variante in corso d'opera nei termini e con le modalità dell' Art. 81.

4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere corredate dal versamento per diritti d'ufficio casi come previsto dall' Art. 100 del presente regolamento.

**Art. 85**  
**Rilascio dell' autorizzazione allo scarico**

1. L' autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune, previo esito favorevole delle visite di verifica.—
2. Lo scarico si intende attivato dal giorno successivo il rilascio dell' autorizzazione stessa.—

**Art. 86**  
**Validità e revoca dell' autorizzazione allo scarico**

1. L' autorizzazione si intende rilasciata per l' impianto per il quale è stata richiesta e in relazione alle condizioni in cui lo stesso trovasi al momento della richiesta medesima come descritta nella relazione e negli elaborati di progetto approvati.— Non è quindi valida per altri immobili o parti d' immobili contigui, nè per ampliamenti o sopraelevazioni successive, per le quali è necessario presentare una nuova autorizzazione.—
2. L' introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d' uso che determinano variazioni quali—quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.—
3. L' autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l' inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:
  - mancato rispetto dei limiti di accettabilità
  - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell' autorizzazione;
  - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.—
4. La titolarità decade di diritto nel caso di cessione dell' immobile o di trasformazione dell' utenza non abitativa che determini modifiche quali— quantitative delle caratteristiche dello scarico.—
5. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell' autorizzazione a norma di quanto sopra, l' utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.—

**Art. 87**  
**Modalità tecniche dello scarico**

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell' art. 17 delle norme di attuazione del P.r.r.a.
2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell' art. 17 della normativa del comma 1. del presente art.—
3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel sesto comma dell' art. 17 della normativa del comma 1 del presente art.
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell' art. 17 della normativa del comma 1 del presente art.—

5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.—

#### **Art. 88**

#### **Modalitàe caratteristiche tecniche delle reti fognarie**

1. I condotti di scarico devono essere il più possibile corti e rettilinei
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi gli assestamenti del terreno e posati su un letto di sabbia o calcestruzzo magro.—
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza.—
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti.—
5. I materiali da impiegare per l'esecuzione della canalizzazione delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.—
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°—
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.—
10. Devono essere previste colonne verticali di scarico separate per le acque di scarico della tazza del wc. e delle acque saponate (cucine, lavanderie, docce etc.—
11. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche imhoff dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14, per le acque di scarico provenienti dalla tazza del wc.
12. Deve essere prevista l'installazione di una o più vasche condensa— grassi dimensionate secondo quanto previsto dal precedente art. 14 per le acque di scarico provenienti dalle cucine, dalle lavanderie, dalle docce etc.
13. E' facoltativa, a valle di tutte le immissioni e delle vasche di cui ai commi precedenti, l'installazione di una vasca a tre o più scomparti dimensionata secondo quanto previsto dal precedente art. 14.—
14. A valle dell'ultima immissione, o della vasca di cui al punto 13, in posizione facilmente accessibile, ed a monte dell'immissione nella trincea disperdente di sub—irrigazione, deve essere posizionato un pozzetto di adeguate dimensioni atto al campionamento dei reflui.—
15. Dovrà essere prevista la realizzazione di una rete per lo smaltimento delle acque bianche dell'immobile e dello scoperto di proprietàrecapitante direttamente sul suolo o in corpo idrico.—

**Art. 89**  
**Norme particolari per gli insediamenti non abitativi**

1. Per gli insediamenti civili non abitativi è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi particolari (parrucchiere, barbieri etc.) o non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.—

2. Di norma tale pozzetto è installato a valle di ciascun sifone a piè colonna e a monte dell'immissione nella rete privata principale.—

3. per gli scarichi di cui all'art. 2 – lett. a) – punto 4), lo schema da adottarsi sarà il seguente:

- installazione di una vasca condensagrassi sulla linea che raccoglie gli scarichi dei lavabi;
  - installazione di una vasca imhoff a raccolta delle acque provenienti dei W.C.;
- e, prima del recapito nel corpo idrico, ricettore terminale, i reflui devono confluire in una vasca a tre scomparti che funzionerà anche da punto di ispezione terminale. -

**Art 90**  
**Esecuzione d'ufficio del progetto**

1. Trascorsi i termini previsti nel presente regolamento il Comune provvede d'ufficio, o mediante incarico a professionista esterno, a spese dell'inadempiente, alla progettazione delle opere e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento dei lavori.—

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.—

**Art. 91**  
**Esecuzione d'ufficio delle opere**

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio o mediante incarico a ditta di fiducia stabilita da apposita delibera—

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge. —

**TITOLO III — INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

**CAPITOLO I — NORME GENERALI**

**Art. 92**  
**Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico**

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nelle tabelle A e C della legge 10 maggio 1976 n. 319, o della tabella 2 del P.R.R.A. se quest'ultimi fossero più limitativi, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli insediamenti presenti e dei volumi di acqua scaricata. —

2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A3, allegata alle norme di attuazione del

P.r.r.a.—

3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.—

4. Il Comune ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Se, Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.—

5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.—

### **Art. 93**

#### **Domanda ed elaborati di progetto delle opere di scarico**

1. La domanda deve essere presentata con le modalità e nei termini descritti nell' Art. 81, nel caso di nuovi insediamenti La. stessa deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia.—

2. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico devono comprendere:

- 1) estratto mappa catastale della zona;
- 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell' insediamento, in scala non inferiore a 1: 500, riportante:
  - a— i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
  - b— le camerette di ispezione, i manufatti speciali e poi eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c— il pozzetto di ispezione finale;
  - d— il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni
  - una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
  - l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
  - le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;
  - descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa. e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
  - calcoli idraulici per il dimensionamento delle tubazioni e igienico sanitari, per quanto necessari.—

Nell'elaborato dovranno essere riportati i dati anagrafici, la sede, il codice fiscale, la partita iva e la ragione sociale del progettista.—

3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e dal proprietario o dall' avente diritto alla firma.—

### **Art. 94**

#### **Autorizzazione allo scarico o esercizio**

1. Per le utenze produttive definite all' art. 3, comma 2, lettera a), l' autorizzazione allo scarico è sostituita dall' autorizzazione all' esercizio dell' impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli



artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.—

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.—

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), il sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi degli Artt. 73—83 rilascia l'autorizzazione allo scarico.—

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione. —

#### **Art. 95**

##### **Insedimenti produttivi esistenti**

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli Artt. 93 —94 del presente regolamento.—

#### **Art 96**

##### **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata, ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione.—

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume i obblighi e i diritti conseguenti

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali—quantitative delle caratteristiche dello scarico.—

5. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.—

#### **Art. 97**

##### **Norme tecniche per lo scarico**

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub—irrigazione drenata per scorrimento come indicato nell' Art. 66 del presente regolamento.—

2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni non deve portare a degradazione della sua struttura.—

3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.—

4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.—

#### **Art. 98**

#### **Impianti di pretrattamento o di depurazione**

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.—

2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.—

3. Detti impianti devono essere risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.—

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.—

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.—

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.—

#### **Art. 99**

#### **Misurazioni qualitative—quantitative degli scarichi**

1. In casi particolari e motivati, il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.—

2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.—

3. Per casi particolari e motivati il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.—

### **SEZIONE IV**

#### **ASPETTI TRIBUTARI**

#### **Art. 100**

## **Diritti d'ufficio per l'esame dei progetti**

1. All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente deve allegare alla stessa copia del versamento per diritti d'ufficio nella misura stabilita da apposita delibera comunale.— Tale versamento va allegato ogni qualvolta viene presentata istanza di variante o di variante in corso d'opera.—

### **Art. 101**

#### **Diritti di allacciamento alla fognatura**

1. All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente dovrà allegare alla stessa copia del versamento in acconto per diritti di allacciamento nella misura stabilita da apposita delibera comunale.—

2. Tale versamento non va effettuato in caso di fabbricati ed immobili che ricadono in zona non servita da rete fognaria.—

3. Il conguaglio definitivo va effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.—

4. L'importo dei diritti di allacciamento viene calcolato in base alla destinazione d'uso dell'immobile ed alla sua cubatura VxP.—

5. In caso di immobili con più destinazioni d'uso gli importi andranno calcolati separatamente e poi sommati per dare corpo all'importo totale definitivo.—

6. I diritti di allacciamento vanno calcolati anche per le acque meteoriche in caso di nuovi fabbricati, l'importo viene calcolato in base ad apposita delibera comunale.—

7. In caso di fabbricati esistenti l'importo di cui al comma precedente non deve essere calcolato e versato.—

### **Art. 102**

#### **Controlli gratuiti e non gratuiti**

1. Vengono eseguiti gratuitamente i seguenti controlli

- controlli dei condotti di allacciamento o di scarico non ancora coperti ovvero l'ultimo controllo dei condotti nel caso di realizzazione dell'impianto per gradi;
- controllo finale dell'intero impianto di allacciamento o scarico.—

2. vengono addebitati i seguenti controlli:

- controlli intermedi nel caso di realizzazione dell'impianto per gradi;
- successivi controlli che risultano necessari per esecuzione non conforme all'autorizzazione rilasciata e alle prescrizioni impartite;
- controlli di impianti non finiti, ma annunciati come pronti per il controllo;
- controlli di impianti che non vengono denunciati per la verifica;
- quando il tecnico comunale non può effettuare il controllo per la mancanza presenza del progetto in cantiere, o per la mancanza, sempre in sede di sopralluogo, del tecnico o del richiedente all'ora stabilita.—
- quando il sopralluogo non può essere effettuato per la mancanza dell'impresa. —

### **Art. 103**

#### **Rimborso spese sostenute dal Comune per l'esecuzione dei condotti di allacciamento**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico il richiedente deve versare al Comune la somma da questi spesa per l'esecuzione dei condotti di allacciamento tra la condotta pubblica e la proprietà privata come stabilito dal comma 2 dell'Art. 9 del presente regolamento.—

2. Tale importo è stabilito da apposita delibera comunale.—

#### **Art 104** **Canoni di fognatura**

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.—

#### **Art. 105** **Corresponsione del canone**

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.—

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate dal proprio insediamento alla pubblica fogna— tura. —

3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore. -

#### **Art. 106** **Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente servizio di fognatura e a quello di depurazione.—

2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge con deliberazione del Comune.—

3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti i utenti allacciati alla fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano momentaneamente inattivi (Legge 5.1.1994, n. 36 art. 14).—

#### **Art. 107** **Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili**

1. Le tariffe di cui all'art. 107 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (Legge 5.1.1994, n. 36, art. 14).—

2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.—

#### **Art. 108** **Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi**

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate. —

2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.—

3. Il Comune provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.—

4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 117.—

#### **Art. 109 Riscossione**

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 5 gennaio 1994, n.36 — Disposizioni in materia di risorse idriche. —

#### **Art. 110 Contenzioso**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638.—

2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.—

3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.—

5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.—

6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.—

### **SEZIONE V**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 111 Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione degli organi competenti a norma di legge e previa necessaria esecutività ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in

materia.—

2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al regolamento entro due anni dall'entrata in vigore della normativa dei P.r.r.a.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto ad un anno.—

#### **Art. 112**

##### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce la vigente normativa locale in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.—

#### **Art. 113**

##### **Norme transitorie**

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.—

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati

#### **Art. 114**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal D.L. 17 marzo 1994, n. 177.—

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.— 52

#### **Art. 115**

##### **Disposizioni finali**

1. Qualora intervengano, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, modifiche ed integrazioni alle leggi che ne regolamentano il contenuto, od ai loro regolamenti di attuazione, gli articoli del presente regolamento in contrasto con le nuove disposizioni e direttive statali o regionali sono automaticamente abrogati .—

#### **Art. 116**

##### **Fondamento legale**

1. Il presente regolamento trova il suo fondamento legale negli artt. 14 e seguenti della legge 10.5.1976, n. 319, nell'art. 1 quarter della legge 9.10.1976, n. 690, nella delibera del Comitato Interministeriale 4.2.1977 (G.U. n. 48, suppl. 77) e nell'art. 4, comma 9 del P.R.R.A., provvedimento del Consiglio Regionale 1.9.1999, n. 962 (D.U.R.V. 15.12.1999, suppl. n. 66), e si applica su tutto il territorio comunale.—

**Art. 117**  
**Pubblicità**

1. Il Comune assicura la più ampia divulgazione del presente regolamento .—
2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell' amministrazione.—

-----